



DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ABITI STORICI.
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ABITI STORICI

Art. 7

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 29 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici
Estremi	Legge 15 aprile 2025, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-promozione-delle-manifestazioni-in-abiti-storici/art-7-informazione-radiofonica-televisiva-e-multimediale-nella-giornata>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it